

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 984

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSI MARIA MADDALENA, DE LAURO MATERA ANNA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, MERLIN ANGELINA, BEI CIUFOLI ADELE, BORELLINI GINA, DIAZ LAURA, GRASSO NICOLOSI ANNA, IOTTI LEONILDE, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, RE GIUSEPPINA, VIVIANI LUCIANA, AVOLIO, AMBROSINI, BARDINI, BECCASTRINI, CACCIATORE, COMPAGNONI, DI PAOLANTONIO, FOGLIAZZA, LACONI, GRIFONE, MAGNANI, PUCCI ANSELMO, SANTARELLI EZIO, TOGNONI, VALORI**

*Presentata il 18 marzo 1959*

**Estensione e adeguamento della tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri braccianti e familiari di coloni e mezzadri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a creare norme adeguate per una efficace tutela fisica ed economica delle lavoratrici agricole madri e dei loro bambini, qualunque sia il tipo di contratto che regola il loro rapporto di lavoro.

Che tale tutela sia indispensabile è dimostrato dal fatto che ancora oggi nelle campagne si registra la più alta percentuale di parti prematuri, di bambini nati morti, della mortalità infantile fino ai tre anni. Non vi è dubbio che ciò dipende dalla mancanza assoluta di tutela per quanto riguarda le mezzadre e colone e dalla insufficiente tutela per le altre lavoratrici agricole.

È ben vero che la legge 26 agosto 1950, n. 860, assicura a queste ultime una certa protezione, ma essa si è dimostrata nei fatti insufficiente, sia perché l'indennità economica fissata nel 1950 oggi non è certamente più adeguata, sia perché pochissimi sono gli asili e le camere di allattamento utilizzabili oggi dalle lavoratrici.

Vi è quindi la necessità di riesaminare quanto nella predetta legge n. 860 si è dimostrato insufficiente o lacunoso per far sì che la tutela che si è voluta dare alle lavoratrici realizzi l'efficacia dovuta.

Si calcola che le lavoratrici interessate ammontano a circa 1.660.000, di cui 900.000 braccianti, e 760.000 mezzadre e colone.

Fra queste, le mezzadre e colone — ancora oggi escluse dalla tutela della maternità nonostante due progetti di legge presentati nella I e II legislatura — sentono fortemente la necessità di tale provvidenza ed occorre aggiungere che l'esigenza stessa è stata — sia pure in parte — compresa dai concedenti a mezzadria con i quali è stato possibile realizzare accordi che sanciscono, anche se in modi e forme diverse, la indennità economica, la sostituzione della gestante dal lavoro dei campi con mano d'opera salariata per periodi più o meno lunghi, contributi per far ospitare i bambini negli asili.

Appare, pertanto, doveroso sulla base di quanto impone il dettato costituzionale, un

atto di giustizia verso le lavoratrici delle campagne cancellando i limiti esistenti e le assurde discriminazioni in atto, così come intende fare la presente proposta, di cui passiamo brevemente ad illustrare le disposizioni.

Con l'articolo 1 abbiamo inteso precisare i soggetti a cui va esteso il diritto alla tutela fisica ed economica e fissare il periodo di astensione dal lavoro nella misura stabilita dalla legge 26 agosto 1950, n. 860.

È indubbio che è questo il diritto principale da estendersi alle mezzadre, colone e compartecipanti perché la gravità della fatica inerente al lavoro dei campi costituisce la causa prima dei danni che oggi subisce la gestante e il futuro nascituro.

Il periodo di riposo dopo il parto è poi altrettanto importante perché mira ad evitare complicazioni spesso serie alla madre e al bambino, in quanto la madre, non sottoposta a lavori pesanti, potrà rimettersi bene in salute, ed allattare il suo bambino in ambiente ed in condizioni igieniche e non nei campi e nello stato in cui la lavoratrice si trova dopo il suo lavoro.

L'articolo 2 precisa che la spesa derivante dalla sostituzione della lavoratrice gestante è a carico del concedente: si dovrà trattare, come precisa la norma, di sostituzione necessaria per la normale coltivazione del fondo o podere, il che eviterà ogni eccesso al riguardo.

Con gli articoli 3 e 4 si è inteso equiparare il trattamento economico delle lavoratrici agricole fissato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, per le altre lavoratrici, visto che l'indennità *una tantum* non corrisponde né alla esigenza della obbligatorietà della estensione dal lavoro, né alla esigenza di dare alle lavoratrici una concreta tutela economica.

L'equiparamento dell'indennità economica all'80 per cento del salario contrattuale consentirà l'adeguamento dell'indennità stessa alla dinamica salariale e al costo della vita, concedendo a quella parte di lavoratrici che non hanno un lavoro continuativo il minimo di tranquillità che è indispensabile alla madre e alla sua creatura.

Si obietterà che le mezzadre e colone non percepiscono un salario in denaro; ma non si può negare che il lavoro delle mezzadre è equiparabile a quello delle altre lavoratrici agricole, e non si vede perché esse dovrebbero ricevere un trattamento discriminatorio e inferiore.

La tutela della maternità non può essere fatta sulla base della varietà degli istituti contrattuali per essere valida, ma deve essere

regolata da norme precise ed efficaci: ed a tale intento risponde la norma esaminata.

Indubbiamente, dalla applicazione delle provvidenze di cui agli articoli 3 e 4 della proposta deriverà un onere non lieve: secondo calcoli presuntivi, assai vicini alla realtà perché eseguiti sulla base delle incidenze delle nascite annue e delle giornate di assenza dal lavoro accertate dall'I. N. A. M., tale onere si aggirerà sugli 8 miliardi annui. Ma il valore sociale ed umano della provvidenza proposta è così rilevante che giustifica l'onere che ne deriverà a carico dei datori di lavoro: e sembra al riguardo opportuno precisare che si tratterà di tutti i datori di lavoro data la formula mutualistica su cui si basa la tutela della maternità.

L'articolo 5 dispone che tutte le lavoratrici agricole hanno diritto all'assistenza di parto, ambulatoriale, ostetrica e ospedaliera, anche in caso di parto eutocico.

Infatti, anche se il parto si presenta normale, spesso la casa è antigienica e la distanza tra l'abitazione della gestante e quella del medico e dell'ostetrica rappresentano una seria minaccia per la vita della madre e del bambino.

Abbiamo quindi ritenuto indispensabile prevedere che, quando il medico e l'ostetrica lo consigliano o l'ambiente non sia igienicamente idoneo, le lavoratrici hanno diritto al ricovero ospedaliero di parto a spese dell'Istituto presso il quale sono assicurate.

La nostra proposta prende, poi, in esame il problema degli asili per i bambini delle lavoratrici agricole, problema che la legge 26 agosto 1950, n. 860, ed il suo regolamento, irto di norme complicate, non hanno risolto, essendo ben rari i casi in cui gli asili sono stati creati in base alle norme stesse.

Occorre, pertanto, porre la risoluzione di tale problema su nuove basi per rendere realmente attuabile il diritto delle lavoratrici agricole ad usufruire degli asili per i propri bambini.

È sembrato — al riguardo — che il comune sia l'organo più adatto a risolvere, con la sollecitudine e l'ampiezza necessarie questo grande e complesso problema; la nostra proposta, infatti, stabilisce (articolo 6) che il compito di creare e gestire asili nido gratuiti per le lavoratrici agricole sia affidato ai comuni, in tutti i casi in cui le lavoratrici stesse non possano usufruire di asili nido aziendali o interaziendali.

Il 2° comma dello stesso articolo indica anche la fonte del finanziamento per tale nuovo onere che si addossa ai comuni, con-

sistente in un aumento della sovraimposta fondiaria e della imposta di famiglia e di valore locativo.

Secondo calcoli attendibili operati sulla base delle presumibili nascite annue in agricoltura oltre che sul costo medio per il mantenimento dei bambini dagli anni 0 a 3 negli asili, la spesa annua per l'attuazione di questa provvidenza ammonterà a circa lire 8.280.000.000, essendo stata la frequenza annua dei bambini negli asili valutata in n. 230.000 e la spesa mensile per ogni bambino in lire 3.000. D'altra parte l'aumento di un decimo della sovraimposta fondiaria e della imposta di famiglia e di valore locativo, così come proposto nel 2° comma dell'articolo 6, è suscettibile di produrre (sulla base di dati statistici ben noti) un gettito annuo di lire 8.400.000.000 sufficiente a coprire, con un certo margine di sicurezza, la nuova spesa.

L'articolo 7 vuol prevedere il caso — che sarà senz'altro frequente date le caratteristiche dell'ambiente rurale dominato dalle

distanze — che una parte delle lavoratrici aventi diritto all'asilo nido non ne possano usufruire; per queste si è previsto il diritto ad una indennità sostitutiva da erogarsi da parte del comune tenuto alla istituzione e gestione dell'asilo che dispone dei fondi necessari attraverso le fonti previste dall'articolo 6.

L'articolo 8 regola, secondo l'attuale sistema legale, l'adeguamento dei contributi per far fronte alla provvidenze di cui agli articoli 3 e 4 della proposta; e non sembra che le norme in esso contenute esigano un particolare commento.

L'articolo 9, infine, mentre abroga tutte le norme contrarie alla proposta, stabilisce la immediata entrata in vigore della legge esaminanda.

Onorevoli colleghi, le evidenti altissime finalità sociali perseguite da questa proposta di legge ci fanno sperare nella vostra comprensione e collaborazione anche per modificare quanto può essere necessario per assicurare una adeguata tutela alle lavoratrici agricole madri e ai loro bambini.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano — salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge — anche alle lavoratrici componenti delle famiglie mezzadrili e coloniche, comprese quelle a colonia parziaria, con clausola miglioratoria ed a mezzadria o colonia mista all'affitto, ed inoltre alle compartecipanti agrarie sia individuali che associate.

### ART. 2.

La spesa per l'assunzione della manodopera che si rende necessaria per la normale coltivazione del fondo in sostituzione di quella della lavoratrice gestante o puerpera, per tutto il periodo di astensione dal lavoro, è a carico del concedente, nonostante qualsiasi patto in contrario.

### ART. 3.

In luogo dell'indennità di cui all'articolo 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è dovuta alle lavoratrici di cui all'articolo 1 per tutto

il periodo di astensione dal lavoro una indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario corrisposto ai lavoratori fissi addetti alle aziende agricole.

ART. 4.

In favore delle salariate fisse, comunque denominate, assimilate, obbligate e braccianti permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, l'indennità è stabilita nella misura dell'80 per cento del salario medio provinciale contrattuale previsto dagli accordi interconfederali per l'applicazione della scala mobile per i lavoratori dell'agricoltura.

Le indennità previste dall'articolo 3 e dal presente articolo non possono, in ogni caso, essere inferiori alle lire 800 giornaliere.

ART. 5.

Alle lavoratrici di cui alla presente legge spetta l'assistenza di parto, ambulatoriale, ostetrica ed ospedaliera anche in caso di parto eutocico a carico dell'Istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia.

ART. 6.

I comuni sono tenuti ad istituire e gestire asili-nido gratuiti per i figli delle lavoratrici agricole nelle località ove esistano lavoratrici che non possono usufruire di asilo-nido aziendali o interaziendali.

Alla spesa relativa i comuni sopporteranno con l'aumento di un decimo della sovrimposta fondiaria, con esenzione delle partite inferiori a lire 5.000 di imponibile anteguerra, e con l'aumento di altro decimo sulla imposta di famiglia e di valore locativo.

ART. 7.

Le lavoratrici che, per qualsiasi causa, non possano usufruire dell'asilo-nido gratuito per i loro bambini, ai sensi della legge 26 agosto 1950, n. 860, avranno diritto ad una indennità di asilo di lire 3.000 mensili a carico del comune tenuto alla istituzione e gestione dell'asilo.

ART. 8.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge sarà provveduto, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della stessa, all'adeguamento della aliquota percentuale sui salari

medi convenzionali ed alla determinazione del contributo a giornata secondo le vigenti norme sulla unificazione dei contributi in agricoltura mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono esenti dall'obbligo del pagamento del contributo determinato in applicazione del presente articolo i coloni e mezzadri in base al disposto del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, ed i coltivatori diretti che godono all'entrata in vigore della presente legge della sospensione del pagamento dei contributi unificati fino a lire ventimila.

ART. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.